REGOLAMENTO (CEE) N. 426/91 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27° giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli, adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca ('), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, l'organismo d'intervento tedesco acquista fino al termine della campagna lattiera 1992-1993 il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller; che occorre definire i criteri di qualità che tale polvere deve soddisfare e modificare a tal fine l'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1364/90 (⁶); che occorre pertanto completare le disposizioni dell'allegato III riguardanti l'etichettatura dei sacchi;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, gli acquisti di latte scremato in polvere possono essere sospesi dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento dal 1º marzo al 31 agosto di ogni anno eccedano 106 000 t; che la corretta applicazione di tali disposizioni esige misure atte a garantire la fondatezza delle offerte; che è pertanto opportuno precisare che un'offerta deve riferirsi ad un prodotto già fabbricato, ed esigere che il latte scremato in polvere venga effettivamente consegnato, pena l'incameramento della cauzione all'uopo costituita;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 625/78 fissa le spese d'ammasso che il venditore si impegna a pagare qualora il latte scremato in polvere non risulti conforme ai requisiti prestabiliti; che occorre modificare gli importi corrispondenti, tenendo conto delle spese indicate dal FEAOG per le operazioni di acquisto e di ammasso pubblico;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto regolamento stabilisce le modalità di controllo degli stabilimenti autorizzati; che l'allegato II del medesimo regolamento fissa le condizioni di imballaggio del latte scremato in polvere offerto all'intervento; che è opportuno modificare tali disposizioni tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il regolamento (CEE) n. 625/78 è modificato nel modo seguente :
- 1) All'articolo 1
 - a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:
 - d) fabbricato nel mese che precede il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo d'intervento o, nel caso contemplato dall'allegato III, lettera f), secondo comma, nelle quattro settimane che precedono la settimana in cui viene ricevuta l'offerta.

⁽¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (1) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.